N. 2761-2801-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **BRESSANI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GALLONI e GRANELLI

Presentata il 16 ottobre 1970

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma settimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

d'iniziativa del Deputato COSSIGA

Presentata il 28 ottobre 1970

Interpretazione autentica dell'articolo 5 legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente norme per la elezione dei consigli regionali

Presentata alla Presidenza il 29 gennaio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame ha lo scopo di interpretare autenticamente l'articolo 5, quinto e settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Il testo, approvato dalla I Commissione (Affari costituzionali), è la risultante di due iniziative parlamentari, rispettivamente dell'onorevole Cossiga e degli

onorevoli Galloni e Granelli. I colleghi promotori delle proposte di legge, che sono all'origine del presente progetto, hanno rilevato che sussistono dubbi ed incertezze nell'applicazione delle norme qui richiamate, talché hanno avvertito l'esigenza, condivisa dalla commissione, di rendere esplicito e vincolante l'intento che ha animato il legislatore, quando ha disciplinato le cause di ineleggibilità per la elezione dei consigli regionali. Ciò al fine di evitare contrastanti orientamenti giurisprudenziali, suscettibili di produrre ripercussioni negative in materia di tanta importanza e delicatezza, quale è il diritto di elettorato passivo.

Il problema si pone, anzitutto, per alcune delle cause di ineleggibilità previste nel quinto comma del citato articolo 5, in particolare per quelle di cui alla lettera *a*), relative a coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende sottoposti a vigilanza della regione, nonché per gli amministratori di tali enti, istituti o aziende. Tali cause di ineleggibilità si ispirano alla esigenza di prevenire eventuali conflitti derivanti dalla circostanza che una stessa persona rivesta contemporaneamente la qualità di dipendente o amministratore dell'ente sorvegliato e di amministratore dell'ente sorvegliante. Presupposto dell'ineleggibilità è, quindi, l'esistenza in atto tra la regione ed altro ente di un rapporto a struttura bilaterale, tale che la regione venga a trovarsi nella effettiva, e non solo futura, posizione di vigilante e l'ente soggetto in quella di vigilato. Poiché al momento della prima costituzione dei consigli regionali le regioni non erano ancora in condizione di esercitare i poteri previsti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, non si era ancora, in concreto, instaurato il rapporto tra il nascente ente regione e gli enti ad esso soggetti; ne consegue che non sussiste il presupposto necessario delle cause di ineleggibilità in questione. Non occorre specificare che allorquando la regione con la costituzione degli organi di controllo sarà in grado di esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 5 le stesse cause di ineleggibilità, sopravvenute nel corso del mandato, importeranno la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, ove non siano tempestivamente rimosse.

È stata avvertita, inoltre, l'esigenza di fornire l'interpretazione autentica della volontà del legislatore, che ha previsto come causa di ineleggibilità l'essere preposti ad uffici regionali, provinciali e locali, chiarendo da un lato l'ampiezza e la portata del termine « ufficio », precisando dall'altro il significato della qualificazione « locale ».

Non v'ha dubbio, a quest'ultimo proposito, che si sia voluto indicare organi dell'amministrazione statale, a definire la competenza dei quali concorre l'elemento territoriale; non può che essere questo il senso della dettagliata elencazione delle circoscrizioni nel cui ambito operano gli uffici considerati.

Se il legislatore avesse inteso far riferimento a tutti gli uffici dello Stato operanti nel territorio regionale e non appartenenti all'amministrazione centrale, avrebbe ben potuto impiegare la definizione di organi o uffici periferici dell'amministrazione statale.

Ma l'aver fatto riferimento, oltre che alle circoscrizioni regionale e provinciale, anche ad una non meglo definita qualificazione di « locale » pone all'interprete altri problemi.

Che cosa ha inteso il legislatore per ufficio locale, ai fini di statuire l'ineleggibilità del suo titolare ?

La serie « ufficio regionale, provinciale e locale » rappresenta una progressione discendente dalla maggior ampiezza territoriale alla minore, sino al livello minimo comunale o infracomunale ? Cioè, tutta l'amministrazione periferica dello Stato, fino alle sue ultime terminazioni, si intende ricompresa nella locuzione qui considerata ?

Ad un tale risultato interpretativo non può addurre la *ratio* della norma.

Se è vero che l'ineleggibilità di funzionari statali è disposta per prevenire l'indebita influenza che essi possono esercitare sul corpo elettorale, avvalendosi del prestigio e dei poteri dell'ufficio di cui sono titolari, vi deve essere una certa corrispondenza tra la circoscrizione elettorale, nella quale si presentano candidati e l'ambito di competenza territoriale dell'ufficio cui sono preposti.

Muovendo da tale presupposto, il legislatore ha stabilito l'ineleggibilità dei capi di quegli uffici la cui competenza territoriale investe tutta la regione e, quindi, anche la circoscrizione provinciale in cui il funzionario si è candidato, o la sola provincia.

Perché, allora, ha menzionato anche gli « uffici locali » ? Perché alcune amministrazioni dello Stato sono perifericamente organizzate con distribuzione di uffici aventi circoscrizioni territoriali atipiche, non coincidenti, cioè, con le tradizionali ripartizioni amministrative. Trattasi pur sempre di circoscrizioni di rilevante ampiezza, tale da abbracciare talvolta il territorio di più province, se non addirittura di più regioni.

In tale senso, si propone di chiarire la volontà del legislatore, con la norma interpretativa dell'articolo 2.

Quale che sia il livello al quale operano gli uffici previsti dall'articolo 5, comma settimo, va considerato infine un secondo aspetto del problema, per definire con precisione la portata della norma. Questa fa riferimento ad unità organiche dell'amministrazione statale, ad un complesso cioè di uffici, intesi in senso elementare, organizzato sotto la direzione di un funzionario che viene qualificato capo dell'ufficio. Devesi ritenere che il legislatore abbia inteso sancire la ineleggibilità di tutti i pubblici impiegati che siano preposti ad uffici ? L'ineleggibilità investirebbe, allora, tutti i funzionari della carriera direttiva, e non solo della carriera direttiva. Ciò appare in contrasto con la specifica indicazione di alcune categorie di funzionari, menzionati in altre parti dell'articolo 5, specificazione questa che sarebbe stata superflua ove il legislatore avesse inteso dare un così ampio significato al termine « capo d'un ufficio ».

Anche qui deve soccorrere la ricordata *ratio* della norma che dispone le cause di ineleggibilità, e cioè l'opportunità di evitare ogni indebita influenza sulla volontà degli elettori che sia connessa all'esercizio di una funzione amministrativa.

Va riconosciuto, allora, che il legislatore non poteva avere riguardo a quegli uffici le cui funzioni non rilevano all'esterno, che non pongono, cioè, il titolare in rapporto con terzi estranei all'amministrazione, né a quegli organi dell'amministrazione la cui attività è del tutto vincolata.

Il legislatore ha, al contrario, inteso stabilire la ineleggibilità di quei funzionari che essendo titolari di poteri, in qualche misura discrezionali, sono abilitati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.

Ciò si intende precisare, con norma di autentica interpretazione, definendo gli « uffici » menzionati al settimo comma dell'articolo 5 come « organi abititati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione ».

BRESSANI. *Relatore.*

PROPOSTE DI LEGGE

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma settimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

N. 2761

ART. 1.

Per uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione indicati dall'articolo 5. comma settimo, della legge elettorale regionale 17 febbraio 1968, n. 108, devono intendersi gli uffici abilitati a manifestare all'esterno, con efficacia vincolante, la volontà di un apparato statale.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

N. 2801

ART. 1.

Le cause di ineleggibilità previste dal quinto comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, non hanno effetto per la prima elezione dei consigli regionali.

ART. 2.

Le cause di ineleggibilità previste nel quinto comma, lettera *a*), dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, importano decadenza se l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione non siano cessate prima della concreta instaurazione del rapporto di dipendenza, sovvenzione o vigilanza tra l'ente da cui si dipende o che si amministra e la regione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma quinto e settimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale.

ART. 1.

Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 5, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, devono intendersi sussistenti dal momento della effettiva instaurazione del rapporto di dipendenza, sovvenzione o vigilanza tra la regione o l'ente da cui si dipende o che si amministra.

ART. 2.

Per uffici regionali, provinciali e locali dello Stato indicati dall'articolo 5, comma settimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, devono intendersi gli organi, con competenza territoriale corrispondente alle circoscrizioni regionale o provinciale o comunque comprendente parte rilevante del territorio di una o più province, ed abilitati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.